

**COMUNICAZIONI AL REGISTRO IMPRESE/REA
SOSPENSIONI ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA
INFORMATIVA PER LE IMPRESE**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo 2020 (come modificato, per quant attiene agli allegati, dal DM 25 marzo 2020), emanati allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **hanno previsto la sospensione obbligatoria** di una serie di attività economiche (con alcune eccezioni elencate all'interno dei decreti stessi).

La sospensione obbligatoria delle attività previste dai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 **è al momento stabilita dalla data di entrata in vigore dei decreti fino al 13 aprile 2020.**

A questo proposito si segnala quanto segue:

- per le imprese le cui attività economiche risultano soggette all'obbligo di sospensione, **nessuna comunicazione è dovuta al Registro imprese /REA** in relazione al periodo di sospensione obbligatorio dell'attività disposto dai DPCM dell'11/3/2020 e 22/3/2020, o da successivi atti normativi;
- **per tutte le attività, anche quelle non soggette a sospensione obbligatoria, non è dovuta alcuna comunicazione al Registro imprese/REA se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni;**
- nel calcolo dei 30 giorni **non è conteggiato il periodo di sospensione obbligatoria** se si tratta di una delle attività d'impresa previste dai DPCM dell'11/3/2020 e 22/3/2020;
- **la sospensione "breve"** dell'attività **può essere comunicata al Registro imprese /REA su domanda dell'impresa.** La denuncia, in questo caso, è soggetta al diritto di segreteria e all'imposta di bollo, ove dovuta;